

## Procedura Internal Dealing

---

Approvato dal Consiglio di  
Amministrazione di Maire Tecnimont  
S.p.A. del 16 marzo 2016,  
modificato dal Consiglio di  
Amministrazione di Maire Tecnimont  
S.p.A.  
del 25 gennaio 2018 e da ultimo  
aggiornato in data 11 maggio 2022.

## INDICE

1. PREMESSA	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. DEFINIZIONI	3
4. OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI - MANAGER E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE	6
5. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI - MANAGER E DELLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE	8
6. OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI - AZIONISTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE	9
7. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI - AZIONISTI E DELLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE	10
9. SANZIONI	13
10. DISPOSIZIONI FINALI	14

## 1. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A., nella riunione del 7 luglio 2007 ha approvato il “*Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate*” (di seguito, il “**Regolamento**”), successivamente modificato in data 15 dicembre 2010 e da ultimo in data 16 marzo 2016 che include tre sezioni: 1. la “*Procedura di Internal Dealing*”; 2. il “*Trattamento delle Informazioni Privilegiate*”; e 3. il “*Regolamento per la gestione del Registro Insider*”.

Il Consiglio di Amministrazione in applicazione e ai sensi:

- del Regolamento N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (di seguito, il “**Regolamento MAR**”) e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
- del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”);
- delle disposizioni previste dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”),

nonché tenendo in considerazione gli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e le prescrizioni di cui all’articolo 1 del Codice di Autodisciplina per le società quotate in allora vigente<sup>1</sup> che, al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, raccomandava l’adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti l’emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate, in data 25 gennaio 2018 ha adottato la presente “**Procedura Internal Dealing**” (di seguito, la “**Procedura**”) che annulla e sostituisce la sezione “*Procedura di Internal Dealing*” del Regolamento allo scopo di identificare, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, i Soggetti Internal Dealing (come infra definiti) nonché disciplinare i flussi informativi inerenti alle operazioni effettuate - anche per interposta persona - dai suddetti soggetti. La Procedura è stata da ultimo aggiornata in data 11 maggio 2022, al fine di meglio chiarire e/o precisare alcune previsioni della stessa.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a Maire Tecnimont S.p.A.

## 3. DEFINIZIONI

**Azioni**

Le azioni ordinarie di Maire Tecnimont S.p.A.

---

<sup>1</sup> Cfr. raccomandazione 1, lettera f) del Codice di Corporate Governance, in vigore dal primo gennaio 2021, ed a cui la Società ha aderito in data 11 febbraio 2021.

<b>Closed Period</b>	Il periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio della relazione finanziaria semestrale o annuale o dei dati contabili di preconsuntivo. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all'annuncio della relazione finanziaria semestrale o annuale o dei dati contabili di preconsuntivo rappresenta il 30° giorno del <i>Closed Period</i> .
<b>Dipendenti</b>	I dipendenti di Maire Tecnimont S.p.A. e delle società controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.
<b>Gruppo</b>	Maire Tecnimont S.p.A. e le sue società controllate.
<b>Informazione/i Privilegiata/e</b>	Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR per <b>Informazione Privilegiata</b> si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Regolamento MAR</b>	Il Regolamento N. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato.
<b>Società</b>	Maire Tecnimont S.p.A.

## **Soggetti Internal Dealing**

I Soggetti Rilevanti - Manager e le Persone strettamente legate a essi nonché i Soggetti Rilevanti - Azionisti e le Persone strettamente legate a essi.

## **Soggetti Rilevanti - Azionisti e Persone a essi strettamente legate (SR-AZ)**

**Soggetto Rilevante - Azionista:** chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale<sup>2</sup> della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

### **Persona strettamente legate al Soggetto Rilevante - Azionista:**

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti - Azionisti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante - Azionista o una delle persone indicate al punto a) che precede sia titolare da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante - Azionista o da una delle persone indicate al punto a) che precede;
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante - Azionista o di una delle persone indicate al punto a) che precede;
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante - Azionista o di una delle persone indicate al punto a) che precede.

## **Soggetti Rilevanti -**

**Soggetto Rilevante - Manager:** persona che svolge

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 120, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e di quanto previsto all'art. 6 bis dello Statuto sociale ("Maggiorazione del diritto di voto"), per capitale sociale di Maire Tecnimont S.p.A. deve intendersi il numero complessivo di diritti di voto.

**Manager e le Persone ad essi strettamente legate (SR -M)**

funzioni amministrative, di direzione o di controllo che sia:

- a) componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
- b) alto dirigente che pur non essendo membro degli organi di amministrazione o controllo della Società, abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

**Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante - Manager:**

- a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge, i figli a carico, i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione;
- b) le persone giuridiche, i *trust* o le *partnership*, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante - Manager o da una persona di cui al punto a) che precede, o che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o che sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

**TUF**

Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

#### **4. OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI - MANAGER E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE**

**4.1** I Soggetti Rilevanti - Manager e le Persone ad essi strettamente legate (SR-M) sono tenuti a notificare a Maire Tecnimont S.p.A. e alla Consob le operazioni condotte per loro conto concernenti le Azioni, i titoli di debito della Società, strumenti derivati o altri strumenti

finanziari ad essi collegati<sup>3</sup>, una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **Euro 20.000,00** (ventimila euro) nell'arco di un anno civile.

Nessuna notifica è dovuta in caso di compimento di operazioni inferiori al suddetto importo di **Euro 20.000,00** (ventimila euro), fermo restando l'obbligo di comunicazione delle stesse quando il loro valore complessivo raggiunga la soglia di **Euro 20.000,00** (ventimila euro) entro lo stesso anno civile, **nonché di ogni operazione (benché di importo inferiore) successiva al raggiungimento della predetta soglia nello stesso anno civile.**

**4.2** Le operazioni soggette a notifica sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'Allegato A della presente procedura.

**4.3** I Soggetti Rilevanti - Manager e le Persone ad essi strettamente legate (SR-M) inviano le informazioni relative all'operazione eseguita alla Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, per *e-mail* (*corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it*) avvalendosi del modello contenuto nell'Allegato B.

I Soggetti Rilevanti - Manager e le Persone ad essi strettamente legate inviano la suddetta comunicazione alla Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* **entro le ore 24:00 del secondo giorno lavorativo successivo** alla data di esecuzione dell'operazione ovvero dall'ultima delle operazioni che ha determinato il raggiungimento della soglia di **Euro 20.000,00** (ventimila euro).

**4.4** La Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* entro le ore 24:00 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di esecuzione:

- comunica alla Consob l'operazione effettuata dal Soggetto Rilevante - Manager o dalla Persona ad esso strettamente legata, in conformità alla Comunicazione della Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016, via PEC all'indirizzo *consob@pec.consob.it* o via *e-mail* *protocollo@consob.it*, indicando come destinatario l'Ufficio Informazione Mercati e all'oggetto "*MAR Internal Dealing*";
- pubblica le operazioni di cui ha ricevuto segnalazione con le modalità previste dalla normativa vigente.

La comunicazione è effettuata utilizzando l'Allegato B.

**4.5** La data di esecuzione è il giorno in cui è stata eseguita l'operazione.

---

<sup>3</sup> Ai fini del presente paragrafo si intende:

- "strumento finanziario" come definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/65/UE;
- "strumento derivato" strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 1287/2006;
- "strumento collegato" uno strumento definito nell'articolo 3 comma 2 lettera b) del Regolamento MAR.

#### 4.6 Nel calcolo dell'importo:

- la soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni;
- relativo a operazioni eseguite in una valuta diversa dall'euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo strumento finanziario oggetto dell'operazione è espresso in una valuta diversa dall'euro, ai fini della determinazione del controvalore in euro per determinare se la soglia di cui al punto 4.1 che precede è stata raggiunta, si considera il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea.

### 5. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI - MANAGER E DELLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE

5.1 La Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* invia la presente Procedura e i relativi Allegati ai Soggetti Rilevanti - Manager. La Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* redige un elenco dei Soggetti Rilevanti - Manager e delle Persone ad essi strettamente legate (SR-M) e notifica per iscritto ai Soggetti Rilevanti - Manager gli obblighi loro spettanti ai sensi della normativa vigente, comunicando agli stessi i criteri per individuare le persone ad essi strettamente legate.

5.2 I Soggetti Rilevanti - Manager notificano per iscritto alle Persone ad essi strettamente legate gli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni alla Consob e al mercato di cui al precedente paragrafo 4 e conservano copia della notifica.

5.3 Semestralmente, ovvero al 30 giugno e al 31 dicembre, la Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* chiede ai Soggetti Rilevanti - Manager di comunicare eventuali variazioni dell'elenco delle Persone ad essi strettamente legate.

5.4 Ogni Soggetto Rilevante - Manager è tenuto a:

- restituire compilata e firmata per ricevuta ed accettazione la dichiarazione allegata alla comunicazione di trasmissione della presente Procedura;
- restituire compilato e firmato l'elenco delle Persone ad esso strettamente legate;
- rivolgersi alla Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* della Società in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

## 6. OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI - AZIONISTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE

6.1 I Soggetti Rilevanti - Azionisti e le Persone ad essi strettamente legate (SR-AZ) notificano alla Consob e pubblicano tutte le operazioni sulle Azioni e strumenti finanziari collegati<sup>4</sup> compiute da loro stessi e dalle persone ad essi strettamente legate, una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **Euro 20.000,00** (ventimila euro) nell'arco di un anno civile, **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo** a quello in cui sono state

---

<sup>4</sup> Ai fini del presente paragrafo si intende per:

- “**strumento finanziario**” uno strumento finanziario quale definito nell'articolo 1 comma 2 del TUF;
- “**strumento finanziario collegato**” uno strumento finanziario quale definito nell'articolo 152 - *sexies* comma 1 lettera b) del Regolamento Emittenti.

effettuate le operazioni avvalendosi dell'Allegato C e secondo le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

**6.2** Le notifiche di cui al paragrafo 6.1 potranno essere effettuate dalla Società per conto dei Soggetti Rilevanti - Azionisti e delle Persone ad essi strettamente legate (SR-AZ) previo accordo con gli stessi. A tal fine i Soggetti Rilevanti - Azionisti entro 15 giorni successivi alla fine del mese entro cui si è compiuta l'operazione, inviano alla Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance*, avvalendosi dell'Allegato C, le informazioni relative all'operazione compiuta da essi e/o dalle persone strettamente legate unitamente alla delega di cui all'Allegato D.

**6.3** La Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* notifica a Consob e pubblica le informazioni relative all'operazione **entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni** dal predetto Soggetto Rilevante - Azionista.

**6.4** La Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* effettua le comunicazioni avvalendosi dell'Allegato C e secondo le modalità previste dall'Allegato 6 del Regolamento Emittenti.

**6.5** I Soggetti Rilevanti - Azionisti e le Persone ad essi strettamente legate (SR-AZ) non sono tenuti a comunicare:

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila euro) entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione, non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 20.000,00 (ventimila euro) entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante - Azionista e le Persone ad esso strettamente legate;
- le operazioni effettuate da Maire Tecnimont e dalle società dalla stessa controllate.

## **7. OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI - AZIONISTI E DELLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE**

**7.1** La Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* invia la presente Procedura e i relativi Allegati ai Soggetti Rilevanti - Azionisti.

**7.2** I Soggetti Rilevanti - Azionisti notificano per iscritto alle Persone ad essi stessi strettamente legate gli obblighi loro spettanti ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari relative alle comunicazioni a Consob e al mercato di cui al precedente paragrafo 6.

## 8. CLOSED PERIOD

**8.1** Durante ciascun Closed Period è fatto divieto ai **Soggetti Rilevanti - Manager** di effettuare, per conto proprio oppure di terzi, direttamente o indirettamente, operazioni relative alle Azioni o ai titoli di debito o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi collegati concernenti la Società.

**8.2** Il divieto di cui al precedente paragrafo 8.1 non si applica:

- a) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso a cura del Consiglio di Amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

**8.3** Nei casi di cui al precedente paragrafo 8.2 lettera a), il Soggetto Rilevante - Manager interessato a beneficiare dell'esenzione dovrà adeguatamente motivare per iscritto alla Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* per e-mail (corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it) l'operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Closed Period.

**8.4** Nei casi di cui al precedente punto 8.2, lett. a), le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante - Manager ed esulano dal suo controllo.

**8.5** Nell'esaminare se le circostanze riportate nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante - Manager:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Closed Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli strumenti finanziari della Società.

Qualora per motivi di urgenza, la valutazione di cui al presente punto 8.5 non possa essere effettuata dal primo Consiglio di Amministrazione utile, la stessa sarà effettuata

dall'Amministratore Delegato congiuntamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, se quest'ultimo è il Soggetto Rilevante - Manager interessato a beneficiare dell'esenzione, dall'Amministratore Delegato e dal Collegio Sindacale ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale se il Soggetto Rilevante - Manager interessato è l'Amministratore Delegato.

**8.6** La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante - Manager a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Closed Period quando:

- a) al Soggetto Rilevante - Manager erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  - il Soggetto Rilevante - Manager non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- b) al Soggetto Rilevante - Manager erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Closed Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi e l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- c) il Soggetto Rilevante - Manager esercita opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un Closed Period, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - il Soggetto Rilevante - Manager notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - la decisione del Soggetto Rilevante - Manager è irrevocabile e
  - il Soggetto Rilevante - Manager è stato preventivamente autorizzato dalla Società;

- d) il Soggetto Rilevante - Manager acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- il Soggetto Rilevante - Manager ha aderito al piano prima del Closed Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
  - il Soggetto Rilevante - Manager non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Closed Period e
  - le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante - Manager non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Closed Period, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Closed Period;
- e) il Soggetto Rilevante - Manager trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) il Soggetto Rilevante - Manager acquisisce una garanzia o diritti relativi a Strumenti Finanziari e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Closed Period, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale soggetto dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

## 9. SANZIONI

**9.1** L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184-187 del TUF) e amministrativa (artt. 187-bis-187-*quater* del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società (artt. 187-*quinquies* del TUF e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001).

**9.2** In caso di inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari relative alle comunicazioni a Consob e al mercato descritte nei precedenti paragrafi 4 e 6, è applicabile ai sensi dell'art. 193 del TUF, nei confronti di società, enti o associazioni, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a dieci milioni o, se superiore, fino al 5% del fatturato complessivo annuo. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a due milioni si applica nei confronti di quest'ultima.

È comunque fatta salva l'applicabilità degli artt. 194-*quinquies* e 194-*sexies* del TUF.

## 10. DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (“GDPR” o “Regolamento”), sono resi dai Soggetti Internal Dealing solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e tali dati sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza indicati, alla Borsa Italiana e diffusi al pubblico. I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato Regolamento (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) rivolgendosi alla Funzione *Group Corporate Affairs, Governance & Compliance* della Società.

## ALLEGATO A

### OPERAZIONI SOGGETTE A NOTIFICA

**Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento 596/2014 e dell'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 522/2016**

Le operazioni dei Soggetti Rilevanti - Manager e delle Persone ad essi strettamente legate soggette a notifica a titolo esemplificativo e non esaustivo includono:

- la costituzione in pegno o in prestito di Strumenti Finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante - Manager e di una persona ad esso strettamente legata<sup>5</sup>;
- operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di un SR-M, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE in cui (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante, (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi o eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione;
- l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;

---

<sup>5</sup> Non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

- l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i *credit default swap*;
- le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR;
- le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR;
- le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 19 del Regolamento MAR;
- le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

**ALLEGATO B**

**COMUNICAZIONE A CONSOB E AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE LEGATE**

**Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente legate**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata</b>	
a)	<p>Nome</p> <p><i>[Per le persone fisiche: nome e cognome]</i></p> <p><i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile]</i></p>	
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	<p>Posizione/qualifica</p> <p><i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente; Per le persone strettamente associate, indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i></p>	
b)	<p>Notifica iniziale/modifica</p> <p><i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i></p>	

3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome [Nome completo della Società]	
b)	LEI	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento <sup>6</sup> [Indicare la natura dello strumento: -un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; -una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.]	

<sup>6</sup> Indicare la natura dello strumento: un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;

a)	<p>Codice di identificazione</p> <p><i>[Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>													
b)	<p>Natura dell'operazione</p> <p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 <sup>(1)</sup> della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</i></p>													
c)	<p>Prezzo/i e volume/i</p> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="905 1052 1182 1101">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1182 1052 1476 1101">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="905 1101 1182 1149"></td> <td data-bbox="1182 1101 1476 1149"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 1149 1182 1198"></td> <td data-bbox="1182 1149 1476 1198"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 1198 1182 1247"></td> <td data-bbox="1182 1198 1476 1247"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 1247 1182 1295"></td> <td data-bbox="1182 1247 1476 1295"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="905 1295 1182 1344"></td> <td data-bbox="1182 1295 1476 1344"></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i										
Prezzo/i	Volume/i													

<p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
--	--

d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Volume aggregato</li> <li>— Prezzo</li> </ul> <p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: i) si riferiscono allo stesso strumento finanziario; ii) sono della stessa natura; iii) sono effettuate lo stesso giorno e sono effettuate nello stesso luogo;</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>Informazioni sui prezzi: nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e)	<p>Data dell'operazione</p> <p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	

f)	<p>Luogo dell'operazione</p> <p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>	
----	--	--

(<sup>1</sup>) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

## ALLEGATO C

**COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA CHIUNQUE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NONCHÉ DA OGNI ALTRO SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO**

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	<b>Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata</b>	
a)	Nome <sup>7</sup>	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome:  <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	<b>Motivo della notifica</b>	

---

<sup>7</sup> Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

a)	Motivo della notifica	<p><i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p><i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/></p> <p>-----</p> <p><i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/></p> <p>Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a:</p> <p><i>Per le persone fisiche:</i></p> <p>Nome:</p> <p>Cognome:</p>
b) <sup>8</sup>	Notifica iniziale/modifica	<p>Notifica iniziale: <input type="checkbox"/></p> <p>Modifica della precedente notifica</p> <p>Motivo della modifica:</p>
3	<b>Dati relativi all'emittente</b>	

<sup>8</sup> [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

a) <sup>9</sup>	Nome			
b) <sup>10</sup>	LEI			
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>			
a)	Descrizione dello strumento finanziario,  tipo di strumento  Codice di identificazione			
b) <sup>11</sup>	Natura dell'operazione			
c) <sup>12</sup>	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i	

<sup>9</sup> [Nome completo dell'entità.]

<sup>10</sup> [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

<sup>11</sup> [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

d) <sup>13</sup>	Data dell'operazione	
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione:  Codice di identificazione:  «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>

---

<sup>12</sup> [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

<sup>13</sup> [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

ALLEGATO D

MODELLO DI DELEGA

In applicazione dell'Art. 152 *octies* comma 2 del Regolamento Emittenti<sup>14</sup> nonché delle disposizioni della "Procedura *Internal Dealing*" (di seguito anche "la **Procedura**") adottata dal Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. (di seguito anche "MET" o "la **Società**"), il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Soggetto Rilevante - Azionista della Società, così come definito dalla Procedura,

DELEGA

Maire Tecnimont S.p.A. a comunicare a Consob e a pubblicare, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, per proprio conto le operazioni sulle Azioni e sugli strumenti finanziari collegati rendicontate tramite l'Allegato C della Procedura e compiute

dal sottoscritto

da una persona strettamente legata al sottoscritto.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>14</sup> Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017.